

REGOLAMENTO (CE) N. 2127/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1755/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;
- (2) occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
- (3) per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;
- (5) è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;
- (6) per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

(7) è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1755/1999 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1907/1999⁽⁹⁾;

(8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 1 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 234 del 4.9.1999, pag. 3.